

BANDI, AGEVOLAZIONI, BONUS, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

di STEFANO NATALI

Nuovo modello per riversamento del credito ricerca e sviluppo

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 29.03.2024, ha aggiornato i termini di accesso e la modulistica per la procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato.

L'art. 5, cc. da 7 a 12 D.L. 146/2021 ha istituito la **procedura di riversamento spontaneo** con la quale possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data del 22.10.2021.

Il D.L. 145/2023 ha prorogato i termini per avvalersi della procedura di regolarizzazione, stabilendo la **nuova scadenza del 30.07.2024 per la presentazione dell'istanza e del 16.12.2024 per il relativo versamento**. Si ricorda che il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro la predetta data oppure in 3 rate, di cui la prima sempre entro il medesimo termine del 16.12.2024 e le rate successive entro il 16.12.2025 e 16.12.2026. Chi avesse già presentato il modello di accesso alla procedura e non avesse ancora effettuato il versamento, può revocare integralmente l'istanza entro il 30.06.2024 e presentare eventualmente una nuova istanza entro il 30.07.2024.

Con il provvedimento n. 169262/2024 l'Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente provvedimento n. 188987/2022 con il quale erano state definite le regole operative per la procedura di riversamento. Con il nuovo provvedimento vengono recepite le modifiche normative alla procedura di regolarizzazione apportate dal D.L. 145/2023, che sono state sopra sintetizzate, e viene altresì aggiornata la modulistica. In particolare, è stata introdotta un'**apposita casella per la revoca dell'istanza precedentemente presentata**, a condizione che non sia stata ancora versata alcuna somma (in unica soluzione o la prima rata).

Di conseguenza, sono state aggiornate le specifiche tecniche e i controlli relativi alla trasmissione telematica dei dati del modello di domanda per l'accesso alla procedura di riversamento spontaneo. Le **istanze eventualmente già presentate** con la precedente versione del software sono comunque ritenute valide. Si ricorda che possono accedere alla regolarizzazione coloro che: hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; hanno applicato l'art. 3, c. 1-bis D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, c. 72 L. 145/2018; hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento. La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui **utilizzo in compensazione** è già stato accertato con atto di recupero crediti, o altri provvedimenti impositivi definitivi alla data del 22.10.2021 e neppure nei casi in cui il credito d'imposta è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture per operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.